



REPUBBLICA ITALIANA

44/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **60063** del registro di segreteria, promosso da

- **CAPPARELLI Michele** (CF. CPPMHL89D21C349E) rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Lanciano (LNCSVT71S21C002F) indirizzo PEC: salvatorelanciano@avvocatinapoli.legalmail.it, giusta procura allegata all'atto di appello

-appellante -

contro

- **PROCURATORE REGIONALE** presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria;

- **PROCURATORE GENERALE** della Corte dei conti

-*appellati* -

per la riforma

- della sentenza n. 58/2022 emessa dalla Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, depositata in data 15 marzo 2022, notificata in data 22 marzo 2022.

VISTO l'atto d'appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 19 gennaio 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza dott. Antonio Sauchelli, la relatrice Consigliere Beatrice Meniconi, l'Avv. Marco Meduri su delega dell' Avv. Salvatore Lanciano per l'appellante, e il V.P.G. Arturo Iadecola per la Procura Generale.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria n. 58/2022 l'odierno appellante è stato condannato, in accoglimento della domanda attrice, al pagamento in favore dell'Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA) della somma complessiva di € 287.130,85, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, per l'indebita percezione di contributi per l'agricoltura, avendo realizzato, con dolo, opere sostanzialmente difformi da quelle approvate e violato gli obblighi assunti nella domanda di aiuto.

In dettaglio la sentenza di prime cure ha precisato che il Capparelli aveva presentato nel 2011 domanda di aiuto con riferimento al *Bando Misure*

Strutturali 121-123 a valere sui fondi europei tratti dal Fondo PSR - FEARS 2007- 2013 (decreto del direttore generale del Dipartimento n. 8 della Regione Calabria n. 222 del 19/01/2011), per la misura 121, relativa ai lavori di ammodernamento delle aziende agricole, presentando un "Progetto di ristrutturazione serre ortofrutticoli con annesso ampliamento e costruzione di un fabbricato per deposito derrate, fitosanitari ed esposizione prodotti".

Dopo l'erogazione del contributo nell'importo anzidetto (a titolo di anticipazione nel 2013, e a titolo di saldo nel 2015), a seguito di un controllo straordinario *in loco* disposto dalla Regione nel 2017, erano emerse alcune difformità tra le opere previste dal progetto approvato in fase di ammissione al finanziamento e quelle concretamente realizzate e la carenza delle prescritte autorizzazioni, attestate in un verbale ispettivo regionale, conseguendone la revoca del contributo, disposta, in uno con il recupero della somma erogata, con decreto del Dirigente del Dipartimento n. 14229 del 14 dicembre 2017.

Ulteriori accertamenti venivano disposti dalla Procura regionale e delegati alla Guardia di Finanza la quale, nel 2021, rilevava che *"lo stato dei luoghi è risultato pressoché invariato rispetto a quello accertato dagli ispettori regionali in data 06.02.2017"*, confermando la presenza delle irregolarità già rilevate dai detti ispettori, con ciò determinando il Procuratore regionale a promuovere l'azione erariale nei confronti del Capparelli, che veniva, come detto, integralmente accolta dal giudice

territoriale, ravvisando un danno erariale, di importo pari alla somma erogata al convenuto.

2. Con atto in data 19 maggio 2022 Capparelli ha interposto appello avverso la citata sentenza, affidato al seguente motivo di censura:

1) *“Violazione di Legge, erronea interpretazione ed applicazione dell’art.*

1 Legge 14 gennaio 1994 n.20 - art. 3 della L. 639/96 “

Ad avviso dell’appellante la sentenza gravata non avrebbe tenuto conto che l’opera - anche se parzialmente - sarebbe stata comunque realizzata, e collaudata e che sarebbe “funzionale rispetto al progetto approvato”, ciò che rileverebbe ai fini della esclusione del dolo/colpa grave, attesa la buona fede del coltivatore in quanto l’azienda sarebbe attiva ed in produzione.

La regolarità dell’intervento e la conformità delle opere e dei lavori realizzati rispetto al progetto approvato sarebbero stati attestati con il controllo e accertamento lavori per il pagamento del saldo finale svolto *in loco*. Peraltro proprio l’Amministrazione regionale, con la D.G.R. n. 222 del 15 marzo 2010 (di recepimento del D.M. n. 10122 del 22 dicembre 2009), avrebbe stabilito la necessità di verificare, in fase finale, *“in caso di parziale realizzazione dell’iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate”*, prevedendo la revoca del contributo solo nel caso in cui i lavori eseguiti non costituissero un “lotto funzionale”.

Non si sarebbe concretizzato, dunque, lo sviamento delle somme dal perseguimento dell’interesse pubblico, come invece ritenuto dal giudice

territoriale, che non avrebbe ben valutato la parte di opera realizzata, in quanto assolutamente funzionale al progetto approvato, anche perché migliorata dal prevenuto, dopo il positivo collaudo, di cui tuttavia la revoca del finanziamento, disposta dalla Regione, non avrebbe tenuto conto.

L'appellante, inoltre, -per la complessità della normativa in materia di contributi pubblici e la farraginosità dei relativi procedimenti oltreché per l'esigenza di eseguire lavori in economia- non avrebbe agito con dolo, non avendo posto in essere "artifici o raggiri" per ottenere il contributo, né con colpa grave, bensì sarebbe incorso, al più, "*in imperizia e negligenza ma in assoluta buona fede*".

L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata, con conseguente assoluzione.

3. Con atto in data 22 dicembre 2023 la Procura generale ha contestato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, ritenendola esente da vizi per avere elencato dell'opera -di cui avrebbe riconosciuto la parziale realizzazione- le difformità di carattere sostanziale riscontrate rispetto al progetto, non smentite nell'atto di appello, che richiamerebbe solo il collaudo dell'opera, tuttavia superato dal successivo accertamento regionale, sulla cui base sarebbe stata poi disposta la revoca del finanziamento.

Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio.

4. All'udienza odierna sia il difensore dell'appellante che la Procura generale hanno illustrato le proprie posizioni, concludendo come in atti. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

5. La sentenza di prime cure, in accoglimento della domanda attrice, ha condannato il prevenuto al pagamento in favore dell'Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA) della somma complessiva di € 287.130,85, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, per avere indebitamente percepito contributi per l'agricoltura, avendo dolosamente realizzato opere sostanzialmente difformi da quelle approvate e dunque violato i doveri assunti nella domanda di aiuto (riconducibili a quelli di ristrutturazione di serre; di ampliamento di un fabbricato rurale; di destinazione di detto fabbricato a deposito di derrate ed esposizione di prodotti; di realizzazione di varie opere per una funzionale azienda agricola; di non alterazione del progetto; di conservazione della destinazione di uso dei beni mobili per 5 anni e degli immobili per 10 anni).

L'appellante lamenta l'ingiustizia della decisione e ne chiede la riforma, affidandosi ad un unico motivo di censura -per cui la sentenza gravata non avrebbe tenuto conto che l'opera, anche se parzialmente, sarebbe stata realizzata e sarebbe dotata di "funzionalità" rispetto al progetto approvato- che tuttavia non può essere accolto.

La sentenza del giudice di primo grado ha infatti preliminarmente rilevato che le opere oggetto del finanziamento sono state realizzate -

anche se parzialmente- precisando che *“Invero, è indubbio che il progetto finanziato è stato in parte realizzato (in specie con riferimento al fabbricato e ad una parte dei lavori relativi alle serre ed al miglioramento fondiario, come la difesa del convenuto ha documentato”*.

La decisione gravata non si è dunque basata, come opina l'appellante, sul disconoscimento della realizzazione delle opere, ma sulla violazione di obblighi assunti con la domanda di aiuto -sopra richiamati- e dunque sulla esistenza, desumibile dai documenti di causa, di plurime difformità di carattere sostanziale tra quanto progettato e quanto realizzato dal Capparelli.

Dette difformità sostanziali sono state ricondotte, in particolare, dal giudice territoriale:

1) alla mancata destinazione del fabbricato a deposito delle attrezzature e alla vendita dei prodotti agricoli, che il percettore si era impegnato a mantenere per 10 anni: *“l'immobile non è mai stato adibito a deposito, esposizione e vendita di prodotti agricoli o deposito attrezzature come previsto nel progetto bensì a uso personale (dalle foto sembra una casa di campagna, con deposito di vecchi mobili, mancando attrezzature agricole significative, scaffali per la vendita e esposizione di beni, materiale fitosanitario) laddove il beneficiario si era impegnato a mantenere la destinazione d'uso programmata per 10 anni dal saldo, pagato nel 2015;”*

2) all'assenza dell'autorizzazione sanitaria per la commercializzazione dei prodotti stessi: *“manca l'autorizzazione sanitaria per queste attività (che nella domanda il Capparelli si era impegnato ad ottenere)”*;

3) alla mancanza, nella realizzazione delle serre, delle tecnologie innovative previste dal progetto: *“le serre non sono state realizzate con le modalità e la tecnologia innovativa previste nel progetto originario finanziato (nella contabilità finale mancano infatti coperture rigide e celle fotovoltaiche, la motorizzazione di comando e l'impianto di riscaldamento acqua, come del resto ammesso anche nelle controdeduzioni del Cepparelli...”*;

4) alla carenza del programmato miglioramento fondiario sui terreni dell'azienda: *“quanto alle opere agrarie, sono stati installati fichi e ciliegi (non noci come previsto) solo su tre ettari dell'azienda, ma su altri tre ettari non è stato effettuato alcun miglioramento fondiario, bensì realizzata solo una manutenzione ordinaria, secondo le affermazioni del convenuto per non documentati lavori di drenaggio acque propedeutici alla messa a coltura di altre zone...”*.

Si osserva che, sui profili appena richiamati, l'atto di appello non si sofferma a contestarne l'esistenza o la veridicità, lasciando con ciò intendere la sussistenza delle violazioni appena riferite.

Il giudice di prime cure ha preso posizione anche in merito alla reclamata funzionalizzazione delle opere - parzialmente- realizzate rispetto al progetto, ritenendola insussistente laddove ha specificato che “Più in generale, le opere agrarie effettuate non sono funzionali al progetto (non risultano effettuati gli investimenti e le messe a coltura programmati, ma solo la preparazione del terreno, scasso, decespugliamento, senza contare che nella originale domanda di aiuto si prevedevano come

“particelle dove è localizzato l’intervento” tutti gli oltre 16 ettari di terreno, non solo sei ettari.

Anche in tal caso si rileva che l’atto di appello nulla dice sulla mancata realizzazione delle opere anzidette -non contestate- discutendosi solo della funzionalità dell’opera parzialmente realizzata rispetto al progetto, giustificata con l’esito favorevole del collaudo.

In proposito si osserva che la verifica della funzionalità dei lavori e delle opere realizzate (cui l’Amministrazione regionale era vincolata dalla D.G.R. n. 222 del 15 marzo 2010, richiamata dall’appellante) ha determinato un esito negativo anche per la Regione, avendo questa, in ultimo, provveduto alla revoca definitiva del contributo (con un provvedimento, che, peraltro, l’appellante non risulta aver mai impugnato nelle competenti sedi).

Né può orientare in senso diverso l’invocato esito positivo del collaudo svolto ai fini del pagamento del saldo finale, in quanto trattasi di atto che ha preceduto la successiva revoca della Amministrazione regionale (*melius re perpensa*), e che la sentenza di prime cure ha anche stigmatizzato ipotizzando un concorso di terzi nella erogazione del saldo medesimo, per cui *“le univoche risultanze predette, in quanto obiettivamente riscontrate sia in loco sia documentalmente, non sono contraddette dal collaudo e dal pagamento del saldo finale, che dimostrano solo come il controllo da parte degli organismi pagatori non sia stato efficacemente condotto”* (senza considerare poi la pendenza del procedimento penale in merito alla *“dubbia veridicità dei certificati di agibilità necessari per lo svolgimento*

dell'attività di deposito e vendita di derrate alimentari nell'immobile realizzato", rilevata dal giudice territoriale).

In altri termini è dunque condivisibile la conclusione cui è pervenuto il Collegio di prime cure, per cui il complesso delle riferite violazioni ha determinato la frustrazione delle finalità di interesse pubblico sottese al finanziamento, cagionando il danno erariale, con la consapevole violazione delle obbligazioni personalmente assunte dal convenuto nei confronti dell'ente erogatore.

Non si riscontra infatti l'invocata lieve imperizia o imprudenza o l'assoluta buona fede -anche a fronte della complessità del quadro normativo e procedurale che caratterizza le erogazioni in agricoltura- nella condotta serbata dal prevenuto per cui, come ha precisato il primo giudice, malgrado l'assunzione di un vincolo pluriennale *"a soli due anni circa dal saldo l'immobile non aveva la destinazione programmata e le opere non erano state realizzate secondo il progetto (del resto, chiunque – anche un contadino - richieda un contributo allegando precisi e dettagliati progetti su ciò che intende realizzare ben sa che essi sono presupposto della erogazione e quindi vincolanti).*

Invero, la consapevole assunzione delle obbligazioni inerenti al finanziamento, l'effettiva e diretta gestione dell'azienda agricola e delle opere, il mancato completamento delle opere finanziate, nonché, da ultimo, la mancata restituzione delle somme a seguito del provvedimento regionale di revoca, evidenziano icu oculi la piena consapevolezza (quanto meno nella forma dell'accettazione del

rischio della produzione del danno), in capo al Capparelli, del fatto illecito contestato (comprensivo dell'evento dannoso)".

6. Conclusivamente, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza gravata.

Le spese della sentenza seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n. **60063** del registro di segreteria,

- rigetta l'appello, confermando la sentenza gravata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese della sentenza liquidate in euro 80,00 (Ottanta/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 19 gennaio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Beatrice MENICONI

IL PRESIDENTE

F.to Enrico TORRI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14/02/2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI